

Giovedì 9 giugno 2011

14. sostiene gli sforzi messi in atto dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e invita quest'ultima, l'Unione africana e il gruppo di contatto internazionale a concludere in modo soddisfacente il processo di transizione;
15. sostiene pienamente le adeguate misure stabilite dall'Unione europea il 7 giugno 2010, al termine della procedura di consultazione a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou;
16. esorta la comunità internazionale e l'Unione europea a rafforzare gli aiuti umanitari a favore della popolazione malgascia; ricorda che il graduale ripristino dei programmi di cooperazione con il Madagascar è subordinato al pieno rispetto di tutti i principi democratici e delle libertà fondamentali;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea nonché al Consiglio ACP-UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe, al Presidente Joaquim Chissano e alla Commissione dell'Unione africana.

Guantanamo: imminente sentenza alla pena capitale

P7_TA(2011)0271

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 Guantanamo: decisione imminente di pena capitale

(2012/C 380 E/18)

Il Parlamento europeo,

- visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali e quelli concernenti la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria delle esecuzioni capitali, e 63/168 del 18 dicembre 2008, che chiede l'attuazione della risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla pena di morte, in particolare quelle del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte ⁽¹⁾ e del 10 luglio 2008 sulla pena di morte e in particolare sul caso di Troy Davis ⁽²⁾; su Guantanamo, in particolare quelle del 13 giugno 2006 sulla situazione dei prigionieri a Guantanamo ⁽³⁾, e del 10 marzo 2004 sul diritto a un equo processo dei prigionieri di Guantanamo ⁽⁴⁾, e sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone, in particolare la risoluzione approvata il 14 febbraio 2007 ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di Guantanamo ⁽⁶⁾,
- vista la lettera inviata dal suo Presidente ai parlamenti nazionali sul seguito dato dagli Stati membri alla risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0351.

⁽²⁾ GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 80.

⁽³⁾ GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 640.

⁽⁵⁾ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

⁽⁶⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 91.

Giovedì 9 giugno 2011

- visto il protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, del 28 aprile 1983,
 - visto il secondo protocollo facoltativo all'ICCPR, del 15 dicembre 1989, che mira all'abolizione della pena di morte,
 - visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il governo USA intende chiedere la pena di morte al prossimo processo della commissione militare a carico del saudita Abd al-Rahim Hussayn Muhammed al-Nashiri, che è attualmente detenuto nel carcere americano della Baia di Guantanamo; che per poter procedere occorre l'approvazione di un ufficiale noto come la "convening authority", la cui decisione è attesa nel giro di qualche settimana,
- B. considerando che al-Rahim al-Nashiri è stato detenuto nelle carceri americane per quasi nove anni e che, nonostante il suo nome figuri su un atto di incriminazione presentato a un tribunale federale USA solo pochi mesi dopo il suo arresto avvenuto nel 2002, non è stato portato subito dinanzi al giudice e processato senza ingiustificati ritardi, come prescritto dal diritto internazionale, ma è stato tenuto in custodia segreta fino al trasferimento a Guantanamo nel 2006,
- C. considerando che per quasi quattro anni Abd al-Rahim risulta essere stato prigioniero della CIA e tenuto in segregazione senza possibilità di comunicare (incommunicado) in località imprecise e, a quanto sembra, sottoposto a tortura, anche con il metodo del quasi annegamento (water-boarding),
- D. considerando che il 20 aprile 2011 il dipartimento americano della Difesa ha annunciato che Abd al-Rahim al-Nashiri è stato accusato in base al Military Commission Act del 2009 anche per i reati di "omicidio in violazione del diritto di guerra" e "terrorismo" per essere stato l'artefice principale dell'attentato all'USS Cole perpetrato nello Yemen il 12 ottobre 2000, in cui hanno perso la vita 17 marinai americani e ne sono rimasti feriti 40, e nell'attacco alla petroliera francese MV Limburg compiuto nel Golfo di Aden il 6 ottobre 2002, in cui ha perso la vita un membro dell'equipaggio,
- E. considerando che il caso di Abd al-Rahim al-Nashiri, cittadino saudita, sarà il primo ad essere giudicato da una corte marziale da quando il Presidente Obama ha ordinato la ripresa di questi processi; che non è stata ancora fissata alcuna data per l'udienza e che l'accusa ha raccomandato che la pena di morte sia una possibile opzione, subordinatamente alla sua approvazione da parte della convening authority della commissione militare, un ufficiale nominato dal segretario della Difesa americano,
- F. considerando che la convening authority ha indicato di essere disposta a ricevere contributi scritti sulla questione della pena di morte fino al 30 giugno 2011 e che prenderà la sua decisione dopo tale data,
- G. considerando che l'Unione europea è fortemente impegnata a ottenere, in un primo tempo, una moratoria sull'applicazione della pena capitale da parte dei paesi terzi e, successivamente, la sua abolizione universale e che si batte per ottenere l'approvazione generale di tale principio,
- H. considerando che le norme internazionali sui diritti umani riconoscono che alcuni paesi possono mantenere la pena capitale, ma vietano di comminare ed eseguire la pena di morte sulla base di un processo non rispondente ai più elevati standard di giustizia,
- I. considerando che questo Parlamento ha già espresso critiche al riguardo e ha invitato gli Usa a rivedere il sistema delle commissioni militari, che non è conforme alle norme internazionali sul giusto processo,

Giovedì 9 giugno 2011

- J. considerando che nel 2007 il relatore speciale dell'ONU sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali ha chiesto agli Usa di abolire le commissioni militari e che nel 2009 il relatore speciale dell'ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie li ha sollecitati a non chiedere la pena capitale dinanzi a commissioni militari,
- K. considerando che Abd al-Rahim al-Nashiri ha dichiarato di essere stato tenuto in custodia segreta in Polonia dalla CIA per molti mesi fra il 2002 e il 2003 e di essere stato sottoposto a torture nello stesso periodo, e che il 10 maggio 2011 ha presentato ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo con il sostegno delle ONG specializzate nei diritti umani,
- L. considerando che nonostante le evidenze che dimostrano come nel quadro della lotta al terrorismo siano stati perpetrati atti che violano assai gravemente i diritti umani e reati punibili in base al diritto internazionale, come torture, maltrattamenti, detenzioni incommunicado, e "sparizioni forzate", ben poche persone sono state assicurate alla giustizia per tali fatti, né negli USA né nell'Unione europea,
1. nota che le strette relazioni transatlantiche si basano su un nucleo di valori condivisi e sul rispetto dei diritti umani fondamentali, che sono universali e non negoziabili, come il diritto a al giusto processo e il divieto di detenzione arbitraria; saluta con favore gli stretti rapporti di cooperazione transatlantica su un'ampia serie di problematiche internazionali attinenti ai diritti dell'uomo;
 2. riafferma la propria indignazione e riprovazione dinanzi agli attentati terroristici di massa ed esprime solidarietà alle vittime e partecipazione per il dolore e le sofferenze inflitte alle famiglie, ai parenti, agli amici; ribadisce tuttavia che la lotta al terrorismo non può essere combattuta a scapito di valori fondamentali consolidati e condivisi, come il rispetto dei diritti dell'uomo e il principio di legalità;
 3. ribadisce la propria opposizione di lunga data al ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena capitale contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti dell'uomo;
 4. chiede alle autorità americane di non comminare la pena di morte ad Abd al-Rahim al-Nashiri e invita l'Alto rappresentante Catherine Ashton, la Presidenza del Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sollevare urgentemente la questione con le autorità USA e a significare con fermezza all'amministrazione americana l'opportunità di non eseguire la pena capitale nei confronti di Abd al-Rahim al-Nashiri;
 5. rinnova il proprio invito alle autorità Usa a rivedere il sistema delle commissioni militari in modo da garantire l'equità dei processi, di vietare in ogni circostanza il ricorso alla tortura, ai maltrattamenti e alla detenzione incommunicado, alla detenzione a tempo indeterminato senza processo e alle sparizioni forzate, e rammenta alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri il loro dovere di non prestare collaborazione o copertura per atti vietati dal diritto internazionale, europeo e nazionale;
 6. esprime rincrescimento per la decisione del Presidente USA del 7 marzo 2011 di firmare l'ordine esecutivo di detenzione e la revoca dell'interdizione sui tribunali militari; è persuaso che i normali processi penali soggetti alla giurisdizione civile siano il modo migliore per definire lo status dei detenuti di Guantanamo; insiste affinché al-Nashiri e tutti gli altri detenuti nelle carceri USA siano subito accusati e processati secondo gli standard internazionali dello stato di diritto oppure rilasciati; sottolinea in tale ambito che gli stessi standard in fatto di equo processo devono applicarsi erga omnes, senza discriminazioni;

Giovedì 9 giugno 2011

7. invita l'Unione europea e le autorità degli Stati membri come pure le autorità statunitensi a garantire che per le violazioni dei diritti umani e i reati contemplati dal diritto internazionale, europeo e nazionale siano svolte inchieste e indagini accurate, efficaci, indipendenti e imparziali e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, anche quando si tratti di "consegne straordinarie" (extraordinary renditions) e di programmi di custodia segreta in ambito CIA;
8. saluta con favore il fatto che un certo numero di Stati membri abbiano accolto prigionieri di Guantanamo, ed invita gli Stati membri a cooperare a tal fine con il governo USA;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Convening Authority for Military Commissions, al Segretario di Stato, al Presidente, al Congresso e al Senato degli Stati Uniti, al Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale dell'ONU, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU e ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Ucraina: i casi di Julija Tymošenko e di altri membri del precedente governo

P7_TA(2011)0272

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2011 sull'Ucraina: i casi di Julija Tymošenko e di altri membri del precedente governo

(2012/C 380 E/19)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Ucraina, in particolare quella del 25 novembre 2010 ⁽¹⁾,
- visti l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1° marzo 1998, e i negoziati in corso sull'accordo di associazione destinato a sostituire l'APC,
- vista l'agenda di associazione UE-Ucraina, che sostituisce il piano d'azione, approvata dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina nel giugno 2009,
- viste la comunicazione della Commissione, del 12 maggio 2010, intitolata "Bilancio della politica europea di vicinato" (COM(2010)0207) e la relazione, del 25 maggio 2011, sullo stato di avanzamento dell'attuazione della politica europea di vicinato,
- vista la dichiarazione sulla detenzione di Julija Tymošenko resa il 24 maggio 2011 dal suo Presidente,
- vista la dichiarazione sul caso di Julija Tymošenko resa il 26 maggio 2011 dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton,
- vista la dichiarazione resa il 24 marzo 2011 dal commissario Štefan Füle a seguito del suo incontro con Julija Tymošenko,
- visto il disegno di legge sulla prevenzione e il contrasto della corruzione, adottato dal parlamento ucraino (Verchovna Rada) il 7 aprile 2011, che entrerà in vigore il 1° luglio 2011,
- visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2010)0444.